



Professioni sanitarie: licenziamento legittimo per chi non ha titoli

**Corte di Cassazione Sez. Lavoro Civile
Sentenza n. 13239 del 28 maggio 2013**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13239/2013, ha disposto che il datore di lavoro può licenziare un dipendente qualora non possieda i titoli richiesti dalla legge per prestare la propria attività lavorativa.

*Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul licenziamento di una massofisioterapista priva del diploma triennale (previsto dalla legge n. 42/1999 sulla riforma delle professioni sanitarie) avalla il licenziamento. Il lavoratore possedeva esclusivamente la frequenza di un corso biennale che non rispondeva ai requisiti sull'equipollenza dei diplomi per il personale che effettua riabilitazione indicati dal D.L. 27 luglio 2000. La stessa normativa, che è stata riconosciuta pienamente legittima dal Consiglio di Stato, **equipara il massofisioterapista al fisioterapista con diploma universitario, ma solo se in possesso di un diploma triennale.***

La Corte di Cassazione respinge il motivo di ricorso invocato dalla lavoratrice fondato sull'irretroattività di una legge, la n. 42/1999, secondo cui tutti i titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore delle norme dovevano avere lo stesso riconoscimento dei diplomi universitari di nuova istituzione.

La Suprema Corte richiama quanto già espresso dal Consiglio di Stato: "Per le professioni sanitarie ausiliarie l'equipollenza può operare in via automatica solo se il relativo diploma è stato conseguito all'esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, e cioè solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fosse già stata riconosciuta nel regime pregresso".

I massofisioterapisti non si trovano nella situazione descritta, in quanto la legge istitutiva della professione (L. n. 403/1971) non ha dettato norme sul percorso formativo, lasciando la regolamentazione su base regionale, mentre i fisioterapisti disponevano di un percorso formativo e didattico ben delineato. Peraltro, la lavoratrice non ha tentato di mettersi in linea con quanto previsto dalla riforma.

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza.

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro civile

Sentenza n. 13239 del 28 maggio 2013

Omissis.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 maggio 2010, la Corte d'Appello di Napoli respingeva il gravame svolto da (*omissis*) contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda tendente ad ottenere la declaratoria di illegittimità, inefficacia del licenziamento intimato dal (*omissis*) s.r.l. di (*omissis*), per violazione delle garanzie previste dalla Legge n. 300 del 1970 articolo 7, e del principio di proporzionalità.

2. La Corte territoriale puntualizzava che: (*omissis*), premesso di aver lavorato alle dipendenze del (*omissis*) s.r.l. con mansioni di massokinesiterapista a far tempo dall'8.4.1991, esponeva che il datore di lavoro, in data 27.6.2006, le richiedeva la produzione di un attestato per lo svolgimento delle prescritte mansioni, al quale aveva replicato rilevandone la pretestuosità, e a cui faceva seguito lettera di licenziamento in data 7.9.2006 con la quale s'interrompeva il rapporto di lavoro con decorrenza immediata in dipendenza della carenza di requisiti soggettivi indispensabili all'espletamento delle descritte mansioni;

- la lavoratrice deduceva la nullità/inefficacia del recesso, ontologicamente disciplinare, intimato in violazione delle garanzie Legge n. 300 del 1970 ex art. 7 e la violazione del principio di proporzionalità;

- il primo giudice, nel contraddittorio con il datore di lavoro, respingeva la domanda ravvisando, nella specie, un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione sul presupposto che il diploma posseduto dalla lavoratrice non potesse più considerarsi abilitante all'esercizio dell'attività per la quale era stata assunta, posto che il sopravvenuto Decreto Ministeriale 27 luglio 2000, postulava per l'esercizio dell'attività di massofisioterapista il possesso di una formazione professionale specifica, attuata mediante la frequenza di corsi di durata triennale;

la sentenza veniva gravata dalla lavoratrice.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva:

- infondato il motivo di gravame sul denegato riconoscimento della natura disciplinare del licenziamento, posto che dalla lettura complessiva dell'atto si evincevano le ragioni dovute alla sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi indispensabili all'espletamento delle mansioni per cui era stata assunta;

- infondato il motivo di gravame sulla validità, su tutto il territorio nazionale, del profilo del massoterapista biennale, sulla base del rilievo secondo cui, ricostruito il quadro normativo di riferimento delle professioni sanitarie e del passaggio dal vecchio ordinamento (Legge n. 118 del 1971) al nuovo regime fondato sul previo conseguimento del diploma universitario (Legge n. 502 del 1992, e successivo Decreto Ministeriale), ai fini dell'equipollenza dei titoli preesistenti al diploma universitario prevista dalla Legge n. 502 cit., articolo 4, comma 1, era assolutamente carente l'allegazione e la dimostrazione circa il possesso di un titolo che abilitasse la (*omissis*), in base alla normativa pregressa, all'iscrizione ad un albo professionale o all'esercizio di attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per essere mancante, agli atti, un riferimento specifico al titolo posseduto, onde non poteva accedersi alla prospettata equipollenza caratterizzata dall'automaticità;

- quanto alla seconda ipotesi prevista dal citato articolo 4, comma 2, che demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione di ulteriori ipotesi di equivalenza, il decreto interministeriale del 27.7.2000 ha incluso, fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista, il diploma di massofisioterapista purché conseguito all'esito di un corso triennale, espressamente disponendo, per i possessori di detto titolo, la non produzione di alcun effetto sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del decreto;

- il titolo di massofisioterapista conseguito dalla (*omissis*) all'esito di un corso non triennale non più valido per abilitarla allo svolgimento di detta attività professionale così determinandosi un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione che legittimava la società alla risoluzione del rapporto di lavoro; la mancata deduzione e dimostrazione da parte della lavoratrice, di aver frequentato un corso per il conseguimento di un valido titolo ha comportato la definitività dell'impossibilità sopravvenuta; quanto al *repechage*, la lavoratrice non aveva allegato un suo possibile reimpiego in altre mansioni almeno equivalenti, e la società aveva dimostrato l'impossibilità di utilizzare aliunde la lavoratrice in quanto l'organico del centro era determinato dall'azienda sanitaria presso la quale il centro era in regime di accreditamento provvisorio quale struttura riabilitativa di tipo A, onde era l'ASL, anno per anno, che stabiliva quantità e qualità delle prestazioni erogabili dalle strutture, come le figure professionali che dovevano essere presenti e la percentuale di personale dipendente ed autonomo.

4. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, (*omissis*) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

La parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente denuncia violazione del principio di immutabilità dei motivi di licenziamento per aver la Corte di merito esteso il *thema decidendum*, che afferiva alla sola presunta mancanza dei requisiti soggettivi necessari all'espletamento delle mansioni di massofisioterapista e, in particolare, al possesso del titolo biennale e non triennale, come sostenuto dalla società. Assume che, diversamente dal motivo indicato nella lettera di licenziamento, in sede di giudizio, a suffragio del provvedimento, sono state poste circostanze diverse, quali eventuali provvedimenti della ASL sulla cui scorta il centro avrebbe dovuto operare una riduzione di personale.

6. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'articolo 11 c.c., Legge n. 403 del 1971, articolo 1, Decreto Legislativo n. 502 del 1992 articolo 6 comma 3, come modificato dal Decreto Legislativo n. 517 del 1993, articolo 7 comma 3, Legge n. 341 del 1990, articolo 9, Decreto Interministeriale 27 luglio 2000, articoli 1, 2 e 3, per aver la Corte di merito erroneamente interpretato la modifica legislativa, in tema di professioni sanitarie, riferita solo all'acquisizione, da parte dei nuovi diplomandi, dei relativi titoli specialistici, senza incidere su posizioni lavorative ultradecennali già acquisite da lavoratori assunti in base al possesso dei titoli richiesti dalla precedente normativa. Assume, in particolare, la mancanza di divieti ex lege all'espletamento della professione in base alla precedente normativa, sulla base della previsione dei titoli biennali ad esaurimento, del principio di irretroattività della legge che non può regolamentare ex novo un rapporto sorto precedentemente con la previsione di una causa di risoluzione fondata sul possesso di requisiti diversi da quelli previgenti (il possesso del diploma biennale anziché triennale). Assume che la legislazione di riforma delle professioni sanitarie non ha riordinato altresì la figura del massofisioterapista e, invocando all'uopo, giurisprudenza amministrativa pronunciata in tal senso anche quanto alla conservazione dei relativi corsi di formazione, conclude che il massofisioterapista biennale ha un titolo abilitante, non costituisce categoria ad esaurimento ma di profilo valido su tutto il territorio nazionale.

7. Con il terzo motivo, deducendo ancora violazione di norme di legge (articolo 1464 c.c.), la ricorrente si duole che la corte territoriale non avesse considerato che non era stata fornita alcuna prova in ordine ad indicazioni provenienti dalla Regione Campania o dalle aziende sanitarie circa l'obbligo, per i centri convenzionati, di condizionare il mantenimento in servizio del personale al possesso del titolo abilitante (diploma di massofisioterapista conseguito all'esito di un corso triennale) richiesto dalla società intimata e ad eventuali negative conseguenze in punto di rimborsi, onde l'attività professionale ben poteva ancora svolgersi ad esaurimento, salva la possibilità di conseguire, in costanza di rapporto, il titolo triennale.

8. Con l'ultimo motivo, la ricorrente lamenta, infine, violazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 3-5 ed, al riguardo, osserva che non era stata esaminata, né comunque provata, l'impossibilità di utilizzare la ricorrente in altre mansioni.

9. I motivi non sono meritevoli di accoglimento alla stregua del precedente specifico di questa Corte di legittimità, sentenza n. 8050 del 2012, cui il Collegio intende dare continuità.

10. Il primo motivo è infondato.

11. *Omissis.*

12. *Omissis.*

13. Anche il secondo motivo è infondato.

14. *Omissis.*

15. *Omissis.*

16. Ed, al riguardo, basta osservare come la ricorrente assuma che la lettura della disciplina normativa fatta propria dalla Corte di merito contrasti con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 5225 del 2007, sulla quale, invece, si fonda, condividendone il contenuto, la decisione impugnata.

17. Ha, infatti, rilevato il Consiglio di Stato, escludendo l'illegittimità del D.I. 27 luglio 2000, il quale annovera fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista di cui al Decreto Ministeriale n. 741 del 1992, il diploma di massofisioterapista, solo se conseguito all'esito di un corso triennale, che una corretta interpretazione della Legge n. 42 del 1999, articolo 4, commi 1 e 2, di cui il decreto citato costituisce attuazione, porta a disattendere un'impostazione secondo cui tutti i titoli preesistenti devono essere riconosciuti come equipollenti ai diplomi universitari di nuova istituzione.

18. Nell'esaminare, infatti, la disciplina prevista dalla citata Legge n. 42 del 1999, la quale ha disciplinato in modo innovativo e con riferimento a tutte le professioni sanitarie (già definite come "ausiliarie") il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo regime, fondato sul previo conseguimento del diploma universitario, **ha osservato il Consiglio di Stato che l'equipollenza può operare in via automatica solo se il relativo diploma sia stato conseguito all'esito di un corso già regolamentato a livello nazionale, e cioè solo in presenza di moduli formativi la cui uniformità ed equivalenza fosse già stata riconosciuta nel regime pregresso.**

19. Nel caso dei massofisioterapisti la Legge n. 403 del 1971, istitutiva di tale professione sanitaria ausiliaria, non dettava norme sul relativo percorso formativo, sicché lo stesso è stato disciplinato in modo difforme sul territorio nazionale, con la conseguenza che i titoli rilasciati all'esito dei corsi in questione non potevano, in realtà, fruire di alcun riconoscimento automatico, con piena equiparazione al titolo di fisioterapista acquisito nel vecchio ordinamento sulla base di percorsi didattici i cui contenuti erano stati precisamente normati.

20. Il D.I. 27 luglio 2000, è stato, quindi, ritenuto esente da profili di illegittimità, "prendendo lo stesso atto di una situazione di base contrassegnata dall'evidente disparità dei vari percorsi formativi, selezionando all'interno di essi quelli ritenuti in grado di fornire all'operatore una formazione di livello adeguato all'esercizio di una attività professionale altrimenti riservata a soggetti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore ed abbiano positivamente frequentato un corso di laurea triennale".

21. Nel contesto normativo evidenziato, del tutto irrilevante appare, quindi, l'evocato principio di irretroattività della legge, dal momento che scopo della normativa in esame è stato proprio quello di regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento delle professioni sanitarie, stabilendo criteri e modalità per garantire, in un settore particolarmente sensibile e delicato, l'equivalenza dei nuovi titoli professionali a quelli preesistenti, e, quindi, omogenei livelli professionali, anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione (v. Legge n. 42 del 1999, articolo 4, comma 2).

22. Infondato è anche il terzo motivo.

23. Premesso che, alla luce del quadro normativo evidenziato, il possesso di un titolo di massofisioterapista conseguito all'esito di un corso biennale (quale quello posseduto dalla ricorrente) non era più valido per abilitare allo svolgimento dell'attività professionale, ha accertato, per il resto, la Corte partenopea che la lavoratrice non aveva dedotto, né tantomeno provato, di aver frequentato, o almeno iniziato a frequentare, un corso per il conseguimento di un valido titolo per l'esercizio della professione di fisioterapista, sicché l'impossibilità della prestazione non si configurava più solo come temporanea, ma era divenuta definitiva.

24. A fronte di tale accertamento, le considerazioni svolte dalla ricorrente improntate sull'assenza di concreti pregiudizi derivati per il datore di lavoro dalla permanenza presso il Centro della dipendente pur sprovvista di idoneo titolo professionale, non evidenziano, comunque, sotto qual profilo non siano, nel caso, ravvisabili i presupposti della fattispecie normativa dell'articolo 1464 c.c., tenuto conto del necessario nesso di collegamento che deve sussistere fra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale, in relazione ai requisiti professionali richiesti dalla legge per l'erogazione delle prestazioni sanitarie eseguibili nella struttura, e della prognosi negativa che, alla luce delle circostanze del caso concreto, ha ritenuto di dover formulare la Corte di merito circa la possibilità di una proficua ripresa della funzionalità del rapporto di lavoro.

25. Tanto basta per affermare la legittimità del recesso ex articolo 1464 c.c., rispetto al quale, per come ha chiarito questa Suprema Corte, è indispensabile stabilire di volta in volta se vi siano elementi in grado di rendere oggettivamente prevedibile la cessazione dell'impossibilità ed il tempo occorrente, potendo, in tal contesto, le ragioni organizzative dell'impresa giustificare l'interesse alla risoluzione del rapporto di lavoro anche in caso di assenza prevedibilmente di breve durata, come, al contrario, escluderne l'interesse in caso di assenza prevedibilmente prolungata, ma pur sempre entro i confini della ragionevolezza.

26. Non accoglibile è, infine, l'ultimo motivo.

27. Ha accertato, al riguardo, la Corte territoriale che la società intimata aveva sofferto di una riduzione di quasi il 50% della capacità operativa annuale, con conseguente ridimensionamento del personale ammesso al rimborso, e che, peraltro, la ricorrente stessa non aveva fornito nessuna, sia pur minima, allegazione circa la possibilità di essere adibita ad altre mansioni.

28. Trattasi di valutazione di merito, motivata in termini sufficienti e non contraddittori e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.

29. In definitiva il ricorso va rigettato.

30. Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, sulla quale consta un unico precedente di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

SCUOLA – CONTRATTO Nullo CON DOCENTE NON ABILITATO

Per quanto attiene il settore Scuola, rimandiamo alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 11559 del 26/05/2011, citata nell'articolo dell'Avv. Armando Montemarano, pubblicato nella rivista "AGIDAE" n. 6/2011, pagg. 36-38.